



# COMUNE DI FONDO

## Provincia di Trento

### SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*n.* 376

*Data:* 28 dicembre 2018

**OGGETTO:** **IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN LETTORE MICROCHIP  
- DITTA VETERINARIA TRIDENTINA S.R.L.**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 63 di data 13 aprile 2018, con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2018 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2018;

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON

Premesso che con l'approvazione Progetto Sicurezza del Trentino – Ambito 7 “Alta Val di Non” è stata sottoscritta la convenzione, in data 10.07.2006, per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i 12 Comuni di Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo, Sarnonomico, si è costituito il Corpo Intercomunale “Polizia Locale Alta Val di Non”. Tale Convenzione è stata rinnovata con Delibera del Consiglio Comunale nr. 1 del 26.05.2011, con delibera del Consiglio Comunale nr. 61, di data 27.12.2012, e delibera del Consiglio Comunale nr. 41 del 23.10.2017.

Vista la Legge del 14.08.1991 nr. 281 (legge quadro in materia d'animali d'affezione e prevenzione del randagismo) e l'ordinanza del 6 agosto 2008 con la quale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali dove, all'art. 4 comma 3, prevede che la Polizia Locale sia dotata di lettore microchip per cani al fine di effettuare dei controlli sui cani abbandonati in modo da prevenire e limitare il fenomeno del randagismo;

Vista la L.P. del 28.03.2012 nr. 4 (legge provinciale sugli animali d'affezione) ed il D.P.P. del 20.09.2013, nr. 23-125/leg (disposizioni regolamentari per l'applicazione della L.P. nr. 4) dove si stabilisce l'obbligo per i comuni di dotarsi di un lettore di codici idoneo all'identificazione dei cani vaganti ed indica nel personale della Polizia Locale e del Corpo Forestale Provinciale l'obbligo d'effettuare l'attività di vigilanza.

Considerato che uno dei due lettori attualmente in dotazione non è più funzionante e che da una stima effettuata risulta che la riparazione dello stesso risulterebbe troppo onerosa in relazione al prezzo dello stesso;

Ritenuto pertanto necessario procedere tempestivamente alla sua sostituzione procedendo all'acquisto un nuovo lettore microchip per cani in modo da dotare gli Agenti della strumentazione necessaria per l'attività di vigilanza istituzionale;

Considerato che, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie si è deciso di chiedere un preventivo d'offerta per la fornitura di un lettore microchip alle seguenti ditte:

- Farmacia Gagliardini S.n.c., con sede in via De Gasperi nr. 1 a Fiavè;
- Veterinaria Tridentina S.r.l. , con sede a Trento in Loc. Roncafond nr. 4/a.

Rilevato che in seguito alla nostra richiesta sono pervenuti i seguenti preventivi:

- Farmacia Gagliardini S.n.c. preventivo inviato via mail e assunto al prot nr. 2052 del 28.12.2018;
- Veterinaria Tridentina S.r.l. preventivo inviato via mail e assunto al prot. nr. 2053 del 28.12.2018

Valutato che per lo stesso strumento l'offerta più vantaggiosa sotto l'aspetto economico risulta essere quella formulata dalla ditta Veterinaria Tridentina s.r.l., con la quale si dichiara disponibile a fornire il materia richiesto ad un costo di € 139,57 (iva compresa);

Preso atto della circolare nr. PAT/2013/455572/3.5.1547.2012, del 21.08.2013, nella quale viene autorizzato l'acquisto di beni e servizi come disciplinato dalla L.P. 23 del 19.07.1990 e dalle deliberazioni della Giunta Provinciale nr. 1050, del 30.05.2013, nr. 489, del 22.03.2013 e della nota del Presidente della Giunta Provinciale prot. S506/2013/88589/3.5 del 13.02.2013, in casi di documentata urgenza e per importi limitati;

Vista la L. 28 dicembre 2015 nr. 208, ed in particolare il comma 502, riguardante l'acquisizione di beni e servizi che fa venire meno l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per importi inferiori a € 1.000,00 (modifica all'art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006 nr. 296);

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi della legge provinciale n. 23 di data 19.07.1990 ed in particolare dell'art. 21 c. 4 trattandosi di una fornitura di importo inferiore ad euro 46.000,00 e comunque inferiore ad euro 40.000,00 ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006 e ss.mm. del rispettivo regolamento d'attuazione approvato con D.P.R. n. 207 di data 05.10.2010;

Costatato che la spesa derivante dall'adozione della presente determinazione, pari ad € 114,40, oltre all'importo IVA pari ad € 25,17, per un importo complessivo di € 139,57, trova copertura al cap. 2860.00 del bilancio dell'esercizio 2018 che risulta sufficientemente stanziato;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 136 dd. 13/08/2010 il contratto/affido conseguente al presente atto a pena di nullità assoluta, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Vista la deliberazione consiliare n. 7 di data 11 aprile 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione 2018- 2020, Documento unico di programmazione e nota integrativa

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31, dalla legge regionale 24 maggio 2016 n. 3, dalla legge regionale 26 luglio 2016 n. 7, dalla legge regionale 15 giugno 2017 n. 5 e dalla legge regionale 27 luglio 2017, n. 7;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 del. 09.02.2001 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 13 del. 30.3.2001 e n. 59 del 26.11.2002, tutte esecutive ai sensi di legge;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

Vista la deliberazione G.P. n. 1478, dd. 21.07.2006, relativa all'approvazione del Progetto Sicurezza del Territorio – Incentivo finanziario a sostegno della gestione associata del Servizio di Polizia Locale dell'ambito “Alta Val di Non” con capofila il comune di Fondo;

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. ed in particolare l'art. 21;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni.

## DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi della L.P. n. 23/1990 art. 21, alla ditta Veterinaria Tridentina S.r.l., con sede a Trento in Loc. Roncafort n. 4/a - P.IVA 00413440223, la fornitura di n.1 lettore microchip per cani, modello Real Trace RT 100 V8 Bluetooth, al costo di € 139,57 (IVA compresa), alle condizioni indicate nel preventivo d'offerta pervenuto il 28.12.2018, assunto al prot nr. 2053;
2. Di impegnare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento pari ad € 114,40, oltre all'importo IVA pari ad € 25,17 per un importo complessivo di € 139,57, al cap. 2860 del bilancio dell'esercizio 2018 che risulta sufficientemente stanziato;
3. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018;
4. Di dare atto che alla presente fornitura/servizio/prestazione non trovano applicazione le disposizioni di cui alla 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 in quanto l'importo della fornitura/servizio/prestazione rientra nel limite di cui alle spese a calcolo come fissato dall'art. 32 del regolamento di contabilità e pertanto non è richiesto l'obbligo dell'apertura del conto dedicato.
5. Di dare atto che alla prestazione di cui sopra trovano applicazione gli adempimenti della fatturazione elettronica previsto dall'articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, precisando che il Codice Univoco Ufficio del comune di Fondo è UFB1U4 e che è soggetta alla speciale procedura prevista dall' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, in attuazione del D. M. di data 23.01.2015 a seguito della quale gli oneri I.V.A. saranno versati all'erario direttamente dal Comune di Fondo.
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 13 dicembre 2012 nr 8, il presente provvedimento concerne:
  - Beneficiario: Veterinaria Tridentina S.r.l. - P.IVA 00413440223;
  - Corrispettivo: € 139,57;
  - Norma o titolo a base dell'attribuzione: Art. 21 della L.P. n. 23 del 19 luglio 1990, art 1 del D.L. 06.07.2012 nr. 95 convertito in Legge il 07.08.2012 nr. 135;
  - Modalità per l'individuazione del beneficiario: Affidamento mediante ordine diretto;
  - Struttura competente per l'istruttoria: Corpo Polizia Locale Alta Val di Non;
  - Responsabile del procedimento: Comandante del Corpo
7. Di autorizzare la liquidazione della spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento a seguito della presentazione di regolare fattura e verificata la correttezza e congruità della fornitura in oggetto;
8. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
9. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente sono ammessi:
  - Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  
ovvero in alternativa al ricorso giurisdizionale
  - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



Responsabile del Servizio

C. te Marinolli Diego



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta l'esistenza della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPGR 28/5/1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;

Impegno		<i>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. Claudio Albanese</i>
Importo	€ 139,57	
Intervento		
capitolo	2860.00	